

Stabilizzazione contratti di collaborazione - Nota su Circolare Funzione Pubblica 5/2008

Secondo quanto sostenuto nella Circolare, i requisiti di legge di cui alla lettera b) del comma 94 dell'art. 3 della legge n. 244/2007, che il legislatore individua per il personale con contratto di collaborazione, non sarebbero requisiti di stabilizzazione, bensì di "prestabilizzazione"; ciò sarebbe giuridicamente dovuto all'inciso "... *fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ...*", dal quale dovrebbe farsi discendere la volontà del legislatore di imporre che detti collaboratori divengano prima dipendenti a termine, attraverso la riserva di cui al comma 560 (valevole per gli Enti Locali), per poi poter accedere, dopo aver maturato un ulteriore triennio di lavoro con contratto di natura subordinata, alla stabilizzazione a tempo indeterminato.

Tale interpretazione pone una serie di problematiche interpretative, attinenti a vari profili.

Innanzitutto occorre sottolineare che la legge fa salvi i commi 529 e 560 senza modificarne in alcun modo la struttura e la finalità, compreso il relativo campo di applicazione, riferito, per quanto riguarda le autonomie locali, ai soli Enti soggetti al patto di stabilità. Secondo il disposto di cui al comma 560, infatti, per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 557, ossia quelle sottoposte al patto di stabilità, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato "*nel bandire le relative prove selettive riservano una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.*"

Se dunque l'unica strada per la stabilizzazione del personale con contratto di collaborazione fosse l'applicazione del comma 560, resterebbero esclusi i comuni sotto i 5.000 abitanti (e gli altri enti non soggetti al patto), per i quali sarebbe difficile sostenere un'autonomia regolamentare nel recepire norme che concernono l'accesso al pubblico impiego e che, soprattutto, limitano lo stesso ad alcune categorie di soggetti, in assenza di una espressa previsione di legge.

In realtà, lo stesso comma 94 trova applicazione presso tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001; per quanto sia condivisibile ed opportuno, dunque, che ciascun Ente possa svolgere le sue valutazioni di opportunità (sul *se* fare assunzioni, nei limiti di spesa previsti, oltre che sul *quantum* e la qualità delle stesse), non può revocarsi in dubbio che ciò debba riguardare tutti gli Enti e non solo quelli soggetti al patto; altrimenti si realizzerebbe una indebita compressione delle prerogative dei piccoli enti e si vanificherebbero le legittime aspettative del personale, quando in realtà appare chiaro l'intento del legislatore di risolvere il precariato prodottosi in tutte le pubbliche amministrazioni.

Scendendo nel dettaglio, detti commi, per come costruiti dalla legge e fatti salvi nel loro impianto originario dall'ultima finanziaria, sono riferiti al caso in cui gli Enti abbiano bisogno di assumere a termine e non abbiano graduatorie valide.

Se, secondo la Circolare, la riserva del 60% diventa invece uno strumento dedicato alla stabilizzazione dei collaboratori, il risultato è che ad ogni selezione l'Ente si troverà a dover coinvolgere altri candidati (non riservatari), di cui gli enti potrebbero non avere alcun bisogno, con notevole aggravio di spesa e a tutto danno dell'economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.

In secondo luogo, occorre rammentare che godono della riserva coloro che abbiano almeno un anno di collaborazione al 29 settembre 2006; come si diceva, infatti, la norma non è stata in alcun modo cambiata e il requisito resta, quindi, lo stesso; accedono alla riserva, cioè, anche coloro che non hanno il triennio di attività lavorativa di cui alla lettera b) del comma 94 di cui si tratta; utilizzare i commi 529 e 560, allora, non darebbe nemmeno certezza di dare la riserva ai collaboratori stabilizzabili, potendo capitare di dover dare riserva a collaboratori con il solo anno al 29 settembre 2006, quindi non stabilizzabili.

Infine, ma non meno importante, il secondo triennio di lavoro, cui, secondo l'interpretazione della Circolare, i collaboratori sarebbero obbligati per poter ottenere la stabilizzazione, che non è in

alcun modo previsto dal legislatore, implica una deroga implicita al dettato di cui al novellato art. 36 del Decreto lgs n. 165/2001 come riscritto dal comma 79 dell'art. 3 della legge in commento, a norma del quale le assunzioni a termine non possono avere durata superiore a 3 mesi.

E' appena il caso di rammentare che il riscritto art. 36 prevede un inasprimento delle sanzioni connesse al mancato rispetto delle disposizioni ivi previste ed, in particolare, prevede, oltre alla responsabilità diretta del dirigente, che *“Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.”*

E' di tutta evidenza, dunque, che una deroga implicita ad una norma imperativa di legge pone i soggetti chiamati ad applicare la normativa in oggetto di fronte ad una assunzione di responsabilità notevole ed in una condizione di incertezza che di certo non giova al buon andamento dell'azione amministrativa.

Alla luce delle problematiche sopra evidenziate, dunque, occorre chiarire ulteriormente le modalità applicative delle norme in esame, al fine di dare indicazioni univoche e certe alle Amministrazioni destinatarie delle disposizioni.